

PIANO DEL CONSUMATORE N. 11/2020

IL TRIBUNALE DI GENOVA

DECRETO

Il Giudice Dott. Pietro Spera,

VISTO il ricorso ex art. 12 bis l. 3/2012, proposto da ALESSANDRO TESTI, nato a Lavagna il 20/6/1972, assistito dall'Avv. Massimo PATTONERI, con studio a Chiavari, Via Nino Bixio 34/3;

RILEVATO:

- che è stata depositata l'attestazione ai sensi dell'art. 9/2 del professionista nominato da questo Tribunale per la composizione della crisi, Dott. Maurizio CIVARDI, attestante la veridicità dei dati e la fattibilità del piano;
- che il piano soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 12 bis/1, della L. 3/2012 e che, allo stato degli atti, non risultano atti in frode ai creditori;
- che i pagamenti sono previsti nell'arco del quadriennio e che l'attivo discende dai redditi da lavoro del debitore e dall'anticipo di parte del TFR;
- che, quanto ai creditori chirografari, è previsto il soddisfacimento della percentuale del 34,80%;
- che l'attestazione ha dimostrato che l'esecuzione del piano è più conveniente per il ceto creditorio rispetto l'alternativa liquidatoria in quanto il datore di lavoro del ricorrente si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione la quota di TFR pari a € 3.889;

RILEVATO, quanto in particolare alla fattibilità:

- che il ricorrente chiede che venga disposta la liberazione del quinto dello stipendio, attualmente ceduto al creditore AGOS DUCATO s.p.a.;
- che, in proposito:
 - in casi analoghi la giurisprudenza di merito (v. Tribunale Grosseto 11/11/2019) ha ritenuto che *"(...) il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio (...) occorre infatti ricordare che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590). (...) Inoltre, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto*

sospensivo (ex lege per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e facoltativa per il piano del consumatore) addirittura delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10 c. 2 lett. C e art. 12). Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti. Va altresì rilevato che la sentenza della Cassazione n.551/12 sopra richiamata ha ritenuto che, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione dello stesso, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione". Lo stesso principio deve allora ritenersi applicabile alla procedura di sovraindebitamento e, nella specie, al piano del consumatore, alla luce del disposto di cui all'art.12 bis L.3/12 u.co., che prevede che il decreto di omologa del piano "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento", con effetti dunque analoghi alla dichiarazione di fallimento, nel senso che lo stesso crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi. Ed infatti la natura concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato al fine di evitare che lo stesso sia gravato da debiti per l'intera esistenza, induce dunque a ritenere applicabili le norme previste nel fallimento per garantire la par condicio creditorum, sì che il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale, poiché l'esecuzione forzata non è ancora per lui terminata. La norma di cui all'art. 12 ter L.3/12 prevede invero che "dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Alla luce di quanto esposto, può dunque conclusivamente affermarsi che sono soggette ad effetto sospensivo anche le cessioni di crediti a garanzia della restituzione di prestiti, quale quella in esame. Opinare diversamente, e cioè ritenere che il piano del consumatore sia incapace di incidere sui rapporti preesistenti, significherebbe del resto vanificare l'efficacia dello strumento previsto dalla L.3/12, la cui finalità è, come già detto, quella di consentire al debitore di definire la sua globale esposizione debitoria, come si desume dall'art.7 della L.3/12, laddove utilizza l'espressione "il debitore in stato di sovraindebitamento", con evidente riferimento alla sussistenza di una plurima esposizione debitoria, senza alcuna limitazione o eccezione";

- per quanto può rilevare – essendo stata l'entrata in vigore ulteriormente posposta –, quanto sopra è conforme all'art. 67/3 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: "La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione

- del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”;*
- che, sebbene il piano preveda cifre per il mantenimento del ricorrente estremamente basse – € 4.200 all’anno –, esso non sia per ciò solo irrealizzabile, in quanto:
 - si tratta di sacrifici volontariamente e consapevolmente assunti dal ricorrente;
 - l’esecuzione del piano sarà gestita dal nominando liquidatore;
 - come dichiarato dal difensore alla scorsa udienza, dovrebbe essere imminente la maturazione di uno scatto di livello professionale, con aumento di stipendio;
 - è in astratto pur sempre possibile la conversione della procedura in liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 bis e 14 quater;

RITENUTO, quanto alla meritevolezza, che – come si desume dalla relazione del professionista gestore della crisi – le obbligazioni assunte dal ricorrente, sebbene dimostratesi *ex post* non sostenibili, sono state motivate dalla necessità di mantenere sé stesso e la propria famiglia, dalla recente nascita di una figlia e dalla separazione dalla compagna;

RITENUTO pertanto:

- che risulta escluso - allo stato degli atti - che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento;
- che sussistono i presupposti di cui all’art. 12 bis, comma 3, L. 3/2012;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano proposto da ALESSANDRO TESTI, nato a Lavagna il 20/6/1972, C.F. TSTLSN72H20E488F, depositato il 23/12/2020;

NOMINA liquidatore, per l’esecuzione del piano e dei pagamenti ivi previsti, il medesimo professionista già nominato OCC, Dott. Maurizio CIVARDI;

DISPONE che, a cura del professionista nominato OCC e a spese del ricorrente, venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Genova, 22/2/2021.

Il Giudice
Pietro Spera

TRIBUNALE DI GENOVA**Sezione Fallimentare****Piano del Consumatore n. 11/2021****Dott. Pietro Spera****ISTANZA PER LA SOSTITUZIONE DEL LIQUIDATORE**

Nell'interesse del Sig. **Testi Alessandro**, f.f. TSTLSN72H20E488F, nato a Lavagna il 20.06.1972 e residente a Chiavari, via Zara 29, domiciliato in Chiavari, via N. Bixio 34/3 presso lo studio e la persona dell'Avv. Massimo Pattoneri, c.f. PT1MSM75R211693N, del Foro di Genova, in forza della procura in calce all'istanza per la nomina di un professionista per la gestione della crisi da sovraindebitamento, il quale dichiara che ai fini delle comunicazioni della cancelleria il proprio numero di fax è 0185.377541 ed il proprio indirizzo pec mail è avvmassimopattoneri@pec.it

PREMESSO CHE

- In data 23 dicembre 2020 veniva depositato nell'interesse del Sig. Testi Alessandro il piano del consumatore n. 11/2020, redatto dal professionista incaricato quale O.C.C., Dott. Maurizio Civardi;
- Che con decreto del 22 febbraio 2021 emesso dal Tribunale di Genova nella persona del Dott. Spera veniva omologato il suddetto piano del consumatore;
- Con il medesimo decreto veniva nominato quale liquidatore il professionista precedentemente incaricato quale O.C.C., Dott. Maurizio Civardi;
- In accordo con il Dott. Maurizio Civardi, si ritiene maggiormente opportuno che ad occuparsi della fase di liquidazione sia un professionista che eserciti la professione presso uno studio situato in una zona limitrofa a Chiavari, ove risiede il debitore, in modo da gestire più agilmente le incombenze pratiche caratterizzanti l'espletanda fase, vista la necessità di costanti contatti tra il liquidatore ed il debitore;
- Per tali ragioni si propone quale professionista incaricato alla fase di liquidazione nel procedimento in epigrafe il Dott. Alessandro Baronti, Dottore Commercialista con esperienza pregressa di incarichi professionali di natura giudiziale (vedasi all. 1) ed avente studio professionale in Genova, Corso Mentana 4/2, tel. 0105530272 ed in Lavagna, Corso Risorgimento 4/1A, tel. 0185694802.

Tutto ciò premesso e considerato, l'istante come rappresentato e difeso

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice adito di sostituire il professionista attualmente nominato quale liquidatore, Dott. Maurizio Civardi, con decreto del 22 febbraio 2021, con il Dott. Comm. Alessandro Baronti, nato a



Lavagna il 29.01.1968, con studio professionale in Genova, Corso Mentana 4/2 ed in Lavagna, Corso Risorgimento 41/A.

Si allega:

1) Elenco incarichi di natura giudiziale Dott. Comm. Alessandro Baronti.

Chiavari, li 23 febbraio 2021

Avv. Massimo Pattoneri

